

# Statuto M.I.Cro. Italia OdV

## Costituzione – Denominazione – Sede – Durata

### **Art. 1**

E' costituita, nel numero minimo dei soci previsto per legge, con sede in Gravina in Puglia (BA), quale Ente del Terzo Settore, l'Associazione denominata "M.I.Cro. Italia OdV" in conformità al dettato dell'art. 32 del D.Lgs 117/2017. L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello Statuto.

L'Associazione M.I.Cro. Italia OdV opera in ambito territoriale ed intende operare anche in ambito nazionale e/o internazionale.

L'Associazione M.I.Cro. Italia OdV può istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

### **Art. 2**

L'Associazione "M.I.Cro. Italia OdV", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

## Finalità e attività

### **Art. 3**

L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale, in favore di terzi, portatori di Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI) e di manifestazioni extra intestinali e intestinali correlate, patologie immunomediate dell'intestino, patologie metaboliche e neoplasie gastrointestinali, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;



i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.


L'Associazione si impegna nell'esclusivo perseguimento delle seguenti finalità di solidarietà sociale dirette a produrre benefici fisici, psichici, economici, sociali e familiari a persone affette da Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali:

1. migliorare la qualità di vita delle persone portatrici di Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali e dei rispettivi familiari;
2. recepire le istanze di assistenza socio sanitaria dei portatori dell'anzidetta patologia e fornire risposte adeguate, promuovendo iniziative di sostegno e coordinandone gli interventi;
3. coprire la domanda di aiuto che si riscontra nella collettività interessata dalle MICI sia nel momento della diagnosi della patologia, che durante il suo decorso cronico, nelle possibili fasi evolutive ed eventuali complicanze, nelle differenti manifestazioni secondarie che possono insorgere e nelle diverse reazioni alle terapie in atto che possono verificarsi, con la precisazione che l'operato dell'associazione si inquadra comunque in un segmento di intervento che si pone oltre o in parallelo (in veste di coadiuvante nei confronti dell'assistito) all'ordinaria assistenza fornita dal servizio sanitario delle strutture pubbliche;
4. rappresentare le persone affette da Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali, a prescindere dal genere, dalla nazionalità, dall'età e dall'appartenenza;
5. tutelare il diritto alla salute e i diritti civili delle persone affette da Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali;
6. favorire il miglioramento dei servizi e l'assistenza sanitaria e socio sanitaria in favore delle persone portatrici di Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali;



#### **Art. 4**

Al fine del raggiungimento degli scopi di cui all'articolo precedente, l'Associazione:

1. Tutela e rappresenta i diritti civili delle persone con Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali, sollecitando l'emanazione e la corretta applicazione di una legislazione adeguata, con interventi in ogni sede opportuna, promuovendo inoltre l'istituzione di centri e servizi di assistenza sanitaria e sociale da parte della Pubblica Amministrazione, anche nell'ambito di attività già organizzate e, in genere, promuovendo ogni iniziativa atta a migliorare la qualità della vita delle persone affette da Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali ed in particolare la loro piena partecipazione alla vita della comunità.
2. E' legittimata a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell'interesse dell'Associazione; ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'Associazione; a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità associative.
3. Promuove azioni a sostegno della ricerca scientifica, per l'individuazione delle cause, la cura e la prevenzione delle malattie infiammatorie croniche intestinali, anche mediante erogazioni di fondi e assegnazione di borse di studio.
4. Promuove ricerche e studi in Italia e all'estero.



5. Promuove e pone in essere progetti finalizzati a sollecitare lo svolgimento di indagini epidemiologiche atte ad evidenziare la rilevanza sociale degli effetti causati dalle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali.
6. Promuove incontri per favorire scambi di esperienze finalizzati alla conoscenza e alla condivisione.
7. Opera per il miglioramento continuo della qualità dei servizi sociali, socio sanitari e sanitari forniti dall'Ente Pubblico o dai soggetti allo stesso accreditati e convenzionati, a favore delle persone affette da Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali e svolge quelle attività che abbiano carattere complementare, rientranti nelle finalità associative, atte a migliorare, nella globalità, la condizione di vita delle persone affette da Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali.
8. Quando non sia o non possa altrimenti essere assicurato un servizio di qualità ed ottenuto in tempi brevi, da parte degli Enti istituzionalmente competenti, svolge, direttamente o tramite terzi, nel rispetto delle priorità associative: azioni di assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria in favore delle persone con MICI. In particolare, si propone di offrire prestazioni sanitarie attraverso la creazione di Ambulatori o Centri Medici, diretti a fornire visite specialistiche ed esami diagnostici e strumentali per tutti i pazienti affetti da MICI.
9. Promuove e cura attività di formazione, informazione, orientamento ed istruzione per le persone con MICI. In particolare, promuove e sollecita interventi per l'inserimento e il mantenimento al lavoro delle persone affette da MICI.
10. Promuove e cura attività di formazione, informazione, orientamento ed istruzione per gli operatori sanitari e sociali che svolgono un ruolo nell'approccio interdisciplinare ai problemi derivanti dalle MICI, in particolar modo con l'intento di contribuire a creare una rete interregionale di interscambio informativo con altri centri di eccellenza stimolando così la formazione di personale medico per l'uso di tecniche innovative adoperate presso centri di riferimento a livello nazionale.
11. Promuove e cura attività di formazione ed istruzione per i propri volontari nonché per i giovani in servizio civile la cui finalità sia il sostegno alle attività dell'Associazione, del volontariato in generale e dell'associazionismo.
12. Promuove e cura attività di formazione, informazione, orientamento ed istruzione rivolte a persone affette da MICI, ai loro famigliari e alla collettività in generale sui temi della nutrizione, dell'educazione alimentare e del benessere. A questo proposito l'Associazione si adopera per realizzare progetti e iniziative rivolti a studenti delle scuole di ogni ordine e grado.
13. Promuove e cura attività di informazione rivolta alle persone con MICI ed ai loro famigliari, agli operatori sanitari e sociali e a chiunque interessato alla problematica specifica.
14. Attiva e mantiene relazioni con la Pubblica amministrazione, le Autorità sanitarie nazionali, regionali e locali, le Università, i Centri Ospedalieri e comunque con tutte quelle Istituzioni ed enti pubblici e privati, il contatto con i quali sia funzionale al conseguimento delle finalità dell'Associazione.
15. Attiva e mantiene il collegamento con associazioni di altre nazioni e partecipa agli organismi internazionali che perseguono finalità pari o simili a quelle dell'Associazione.
16. Collabora con associazioni, enti, società, organizzazioni del mondo profit e non profit, operanti in Italia, in Europa o in altre nazioni.
17. Promuove e cura lo sviluppo di forme di turismo c.d. accessibile anche attraverso l'organizzazione di percorsi e/o attività turistiche realizzate sulla base delle esigenze dei pazienti affetti da MICI.
18. Promuove e cura attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui problemi sanitari, socio sanitari e sociali che le MICI comportano, in modo specifico relativamente a diagnosi precoce, prevenzione, accesso alle cure e riabilitazione.
19. Promuove e svolge iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo a favore delle persone affette da MICI.
20. Promuove e cura la conoscenza riguardo le attività svolte dall'Associazione.

21. Cura la raccolta e la destinazione di contributi e risorse per le attività necessarie al perseguimento dei fini statutari.
22. Promuove lo sviluppo e la cultura del volontariato.
23. Promuove e sostiene progetti, anche sperimentali, elaborati anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o privati, profit e non profit.
24. Persegue le sopra menzionate finalità anche attraverso la partecipazione a bandi, progetti e/o avvisi pubblici finalizzati anche al recupero ed alla riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
25. Svolge ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

#### **Art. 5**

Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

#### **Art. 6**

Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per le attività di interesse generale l'Associazione può soltanto ricevere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D. Lgs n. 117/2017.


L'associazione potrà altresì porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del D.Lgs 117/2017 e dei successivi decreti attuativi.

### **Norma sull'ordinamento interno**

#### **Art. 7**

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.



## **Associati**

### **Art. 8**

Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le Organizzazioni di Volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

## **Procedura di ammissione**

### **Art. 9**

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse, presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.


L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

## **Diritti e doveri dei soci**

### **Art. 10**

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.



Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 20 (venti) giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 (otto) giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

## **Perdita della qualità di socio**

### **Art. 11**

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione;

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. Inoltre, è possibile perdere la qualità di socio per esclusione a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere o per condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico o agli scopi dell'Associazione.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 (sessanta) giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricorso medesimo.

## **Volontari**


### **Art. 12**

Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché



non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

## **Costituzione di sedi associative sul territorio nazionale**

### **Art. 13**

Potranno essere costituite associazioni a livello comunale, territoriale, regionale ed interregionale.

La richiesta di costituzione dovrà essere sottoscritta da un numero di persone fisiche non inferiore a 7 (sette) e dovrà essere indirizzata al Presidente dell'Associazione.

La richiesta di costituzione dovrà specificare al proprio interno:

- la volontà di adottare lo Statuto di M.I.Cro. Italia ODV;
- la volontà di utilizzare la denominazione M.I.Cro. Italia ODV, includendo, all'interno della stessa, la base territoriale di riferimento.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'approvazione delle richieste di costituzione.

Predisporre, inoltre, un regolamento specifico per la disciplina e la gestione delle sedi associative che saranno realizzate sul territorio nazionale, prevedendo, nello specifico, forme di controllo ed eventualmente di commissariamento delle stesse.

## **Sostenitori**

### **Art. 14**

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Possono essere soci sostenitori anche Società, Ditte Industriali o altri Enti profit e Non profit che intendano contribuire alle attività dell'Associazione fornendo mezzi e fondi.



## Lavoratori

### **Art. 15**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

## Organi sociali

### **Art. 16**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato Scientifico;
- d) l'Organo di Controllo, laddove eletto;
- e) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri degli organi di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 comma 2 del codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

## L'Assemblea

### **Art. 17**

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno 3 (tre) mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:


- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qual volta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

### **Art. 18**

L'Assemblea è convocata almeno 7 (sette) giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.





## Art. 19

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approva il Bilancio Sociale quando previsto dalla legge;
- procede alla elezione ed alla revoca dei Consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

## Art. 20

Ciascun associato ha diritto a un solo voto.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese. Si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei presenti.

## Art. 21

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio



o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di 3 (tre) deleghe; numero massimo che sale a 5 (cinque) nell'eventualità in cui aderiscano all'Associazione più di 500 soci.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nell'eventualità in cui aderiscano all'Associazione più di 500 soci è possibile prevedere lo svolgimento di Assemblee Separate. Sarà compito dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, approvare il regolamento per il funzionamento dei lavori assembleari, assicurando, in ogni caso, la rappresentanza alle minoranze presenti su base territoriale o provinciale.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

#### **Art. 22**

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### **Art. 23**

Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

### **Consiglio Direttivo**

#### **Art. 24**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'Atto Costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto Consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

#### **Art. 25**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima della



riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando interviene la maggioranza dei Consiglieri.

Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi.

#### **Art. 26**


Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente;
- elegge tra i propri componenti il Vice Presidente;
- elegge il Tesoriere e il Segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redige l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- fissa l'ammontare del contributo associativo;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il Bilancio Sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio;
- nomina il Presidente ed i membri del Comitato Scientifico;
- delibera su qualsiasi questione che non sia dal presente Statuto espressamente demandata all'Assemblea o ad altri organi.

#### **Art. 27**

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla



sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima assemblea ordinaria utile. In caso di mancata ratifica si procederà a nuove elezioni. I Consiglieri così subentrati restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

## **Il Presidente**

### **Art. 28**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni ed, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'Associazione.

E' autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati rilasciandone quietanze. Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Presidente è autorizzato ad aprire conti correnti bancari e/o postali e a richiedere carte di credito e carte bancomat. Inoltre, può procedere all'acquisto di beni mobili e immobili nell'interesse dell'Associazione.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

## **Il Segretario - Tesoriere**

### **Art. 29**

Il Segretario – Tesoriere dura in carica tre anni ed è rieleggibile. A lui competono la redazione dei verbali delle riunioni che sottoscrive unitamente al Presidente e, se delegato dal Consiglio Direttivo, il coordinamento e l'organizzazione di tutta l'attività gestionale, esecutiva ed economica dell'Associazione, nell'ambito delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea. Al tesoriere può essere conferito, inoltre, il compito di effettuare le operazioni di pagamento e di incasso sui conti correnti dell'Associazione, sempre nei limiti individuati dal Consiglio Direttivo. Gestisce la cassa dell'Associazione.

## **Il Comitato Scientifico**

### **Art. 30**

Il Comitato Scientifico è composto da un Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo e da un numero variabile di membri, comunque non superiore a nove, nominati anch'essi dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente del Comitato Scientifico stesso. Il Comitato Scientifico dura in carica per un triennio. Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno ed ogni volta che il Presidente lo convoca di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Il Comitato Scientifico:

- esprime il suo parere sul programma annuale di attività predisposto dal Consiglio Direttivo;
- elabora proposte per lo sviluppo dell'attività dell'Associazione;
- fornisce indicazioni per la migliore divulgazione dei risultati dell'attività dell'Associazione;



- si pronuncia sugli argomenti presentati dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.

I pareri ed i suggerimenti del Comitato Scientifico hanno carattere puramente consultivo e non risultano pertanto, vincolanti per l'Associazione.

I componenti del Comitato Scientifico svolgono la loro funzione a titolo gratuito. Non può essere attribuito loro alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

## **L'Organo di Controllo**

### **Art. 31**

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il Bilancio Sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il Bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di Controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

## **Revisore legale dei conti**

### **Art. 32**

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.



## **Patrimonio, esercizio sociale e bilancio**

### **Art. 33**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla Relazione di Missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del Rendiconto Finanziario per Cassa.

### **Art. 34**

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e smi, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

### **Art. 35**

Il patrimonio sociale è costituito da:


- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

### **Art. 36**

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



## **Libri sociali**

### **Art. 37**

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

## **Pubblicità e trasparenza**

### **Art. 38**

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di Controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

## **Bilancio sociale e informativa sociale**

### **Art. 39**

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 1 milione di euro annui, l'Associazione deve depositare presso il RUNTS e pubblicare sul proprio sito internet il Bilancio Sociale (co. 1, art. 14 D. Lgs 117/2017).

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

## **Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni**

### **Art. 40**

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art.22 comma 2 dello Statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o con posta elettronica certificata.



## **Norma finale**

### **Art. 41**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized initial 'G' followed by a surname that appears to be 'De'.